



DELIBERA N. 230

24 maggio 2023

Oggetto

Istanza presentata dalla Napoli Matteo Appalti e Costruzioni S.r.l. - Procedura aperta per l'appalto in "Global Service" per anni tre della gestione di servizi e lavori per il Comune di Mercato San Severino. Importo a base di gara euro: 1.304.201,15. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. S.A.: Comune di Mercato San Severino (SA)

UPREC-PRE 533/2023/S/PREC

Riferimenti normativi

Articolo 23, co. 15 del d.lgs. 50/2016

Articolo 29, del d.lgs. 50/2016

Articolo 23, co. 16 del d.lgs. 50/2016

Parole chiave

Appalto pubblico – Servizi – Scelta del contraente – Procedura – Bando – impugnazione

Massima

Appalto pubblico – Servizi – Scelta del contraente – Procedura – Bando – impugnazione

il ricorrente avrebbe dovuto immediatamente impugnare il bando nella parte in cui ha previsto dei costi della manodopera ritenuti insufficienti a consentire la formulazione di un'offerta economicamente sostenibile. Tra le clausole da considerare immediatamente escludenti rientrano, infatti, anche quelle che prevedono un importo a base d'asta insufficiente alla copertura dei costi

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 24 maggio 2023



DELIBERA

VISTA l'istanza acquisita al prot. gen. ANAC n. 26063 del 31.3.2023 con la quale l'o.e. Napoli Matteo appalti e Costruzioni s.r.l. ha chiesto alla scrivente Autorità di voler esprimere un parere di precontenzioso relativamente ad alcuni profili inerenti la procedura di gara per l'appalto in "Global Service" per anni tre della gestione di servizi e lavori per il Comune di Mercato San Severino;

VISTO l'avvio dell'istruttoria comunicato con nota prot. n. 27200 del 5.4.2023;

VISTA la documentazione in atti e le memorie presentate dalla parte e dalla stazione appaltante;

CONSIDERATO che la questione controversa sottoposta all'Autorità verte su una pluralità di censure proposte nei confronti della procedura di gara, di seguito sintetizzate: 1) incompletezza documentale e mancanza degli elaborati progettuali di cui all'art. 23, co. 15 del d.lgs. 50/2016, 2) violazione dei termini di pubblicità di gara ex art. 29 del d.lgs. 50/2016, 3) violazione dei minimi salariali e mancata congruità dei costi della manodopera anche rispetto a quanto previsto nel CSA;

PRESO ATTO che, con riferimento alla prima censura, l'o.e. istante contesta segnatamente la "*totale mancanza di elementi essenziali ed indispensabili da sottoporre all'esame e valutazione degli Operatori Economici interessati per la loro valutazione. Non sono stati pubblicati e resi disponibili gli elaborati progettuali previsti al comma 15 dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016*";

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 23, co. 15 del d.lgs. 50/2016 è previsto che "*Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche*";

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione messa a disposizione dei concorrenti sul sito della Centrale Unica di Committenza Comuni di Nocera Inferiore e Angri, che ha gestito la procedura de qua, non risultano evidenti carenze documentali, tenuto altresì conto che sono state pubblicate delle tabelle riepilogative nonché delle FAQ, in riscontro ad alcuni quesiti proposti nel corso della procedura del medesimo o.e. istante relativamente alla determinazione dei costi della manodopera, e tali questioni sono sostanzialmente riprodotte nell'istanza in esame;

CONSIDERATO altresì che il rilievo della parte istante appare del tutto generico ed indeterminato, anche alla luce dei plurimi chiarimenti resi in corso di procedura dalla stazione appaltante in esito a dei quesiti formulati dal medesimo o.e., ne discende che, con riferimento alla prima questione oggetto di parere, non è dato ravvisare alcuna criticità imputabile all'operato della stazione appaltante;



PRESO ATTO che, con riferimento alla seconda censura riguardante la violazione dei termini di pubblicità di cui all'art. 29 del d.lgs. 50/2016, anche in questo caso la documentazione di gara risulta correttamente pubblicata sul sito e non risulta l'evidenza di comportamenti della stazione appaltante non conformi alla disciplina di settore, ivi compresa la pretestuosa censura per cui il bando sarebbe stato inviato per la pubblicazione sulla GUUE solo in data 24.3.2023, quindi due giorni prima della scadenza delle offerte, che risulta invece essere un evidente rifiuto, come dimostrato per tabulas dalla stazione appaltante, o della presunta tardiva pubblicazione delle predette tabelle esplicative, che come già chiarito sono state rese proprio in esito alle richieste dello stesso o.e. istante;

PRESO ATTO infine che con la terza censura, l'istante afferma la palese violazione della normativa in materia del costo della manodopera ex art. 23, co. 16 del d.lgs. 50/2016, inferiore ai minimi di legge, nonché l'incongruenza tra le suddette tabelle esplicative (che specificano tali costi della manodopera) e lo stesso Capitolato Speciale di Appalto;

RILEVATO che anche la doglianza in esame appare generica e non circostanziata, limitandosi apoditticamente a sostenere la violazione dei minimi salariali delle tabelle ministeriali di riferimento, nonché l'incongruenza e illegittimità delle voci relative ai costi della manodopera, anche con riferimento alla questione in esame, non emergono comportamenti ascrivibili alla stazione appaltante che possono ritenersi non conformi alla disciplina di riferimento;

CONSIDERATO inoltre per costante orientamento giurisprudenziale *"il ricorrente avrebbe dovuto immediatamente impugnare il bando nella parte in cui ha previsto dei costi della manodopera ritenuti insufficienti a consentire la formulazione di un'offerta economicamente sostenibile. Tra le clausole da considerare immediatamente escludenti rientrano, infatti, anche quelle che prevedono un importo a base d'asta insufficiente alla copertura dei costi (cfr. C.d.S. n. 8014/2019 e, di recente, T.A.R. Lombardia, Milano, n. 1559/2021 che ha ritenuto ammissibile l'impugnazione del bando e della legge di gara da parte di un operatore non partecipante alla procedura per contestare l'incongrua determinazione della base d'asta tale da rendere il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente)."* (ex multis TAR Campania – Napoli 2117 del 30.3.2022);

RILEVATO infine che l'o.e. istante non ha presentato nei termini (scadenza offerte 26.3.2023) istanza di partecipazione alla gara, l'ultima censura deve ritenersi improcedibile;

Il Consiglio

Ritiene, nei termini di cui in motivazione, che l'operato della stazione appaltante, con riferimento alle questioni dedotte, sia conforme alla disciplina di settore.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 30 maggio 2023
Il Segretario Valentina Angelucci

Originale firmato digitalmente